

DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012
79/2012/R/COM

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 marzo 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/73/CE;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- il documento per la consultazione 21 maggio 2010, DCO 14/10 (di seguito: DCO 14/10);
- il documento per la consultazione 15 settembre 2011, DCO 35/11 (di seguito: DCO 35/11);
- le comunicazioni dell'Acquirente Unico del 9 febbraio 2012 (prot. Autorità 5182 del 21 febbraio 2012) e del 1 marzo 2012 (prot. Autorità 7074 del 7 marzo 2012) recanti la proposta di regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e i relativi allegati (di seguito: comunicazione 9 febbraio 2012 e 1 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- la legge n. 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell'Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 definisce i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed individua nell'Acquirente unico il Gestore del SII;
- in particolare, l'articolo 2 del suddetto Allegato A stabilisce che:
 - il Gestore del SII predisponga e invii all'Autorità un regolamento che, sulla base dei criteri generali di cui alla suddetta deliberazione, disciplini il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso (di seguito: regolamento di funzionamento del SII);
 - il Gestore sia tenuto, prima dell'entrata in esercizio del SII, a inviare all'Autorità un'apposita relazione che illustri le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e la loro rispondenza agli specifici criteri e modalità fissate dall'Autorità in base all'Articolo 1bis, comma 3, della legge n. 129/2010; e che tale relazione debba essere periodicamente aggiornata in funzione delle modifiche che si rendessero necessarie nel trattamento dei dati;
 - l'Autorità approvi il suddetto regolamento, anche in considerazione della relazione di cui al precedente alinea;
- l'articolo 5, del medesimo Allegato A, stabilisce che il Gestore debba garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni e la loro salvaguardia nel tempo. A tal fine, il Gestore del SII si dota di adeguate procedure per garantire che ogni accesso ai dati contenuti nel SII sia tracciabile e sia univocamente riferibile agli Utenti autorizzati;
- l'articolo 6, del medesimo Allegato A, stabilisce gli aspetti organizzativi finalizzati al funzionamento complessivo del SII.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

con il DCO 35/11

- l'Autorità ha:
 - precisato alcuni rilievi sull'ufficialità dei dati residenti nella banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) e sulle responsabilità del Gestore del SII;
 - formulato le proposte in tema di modalità di avvio di esercizio del SII, tenendo conto del fatto che il completamento della definizione dei processi gestiti dal SII sarà oggetto di successive consultazioni;
- in particolare, con riferimento al tema di cui al primo alinea del precedente punto l'Autorità ha precisato, rispetto anche a quanto delineato nel DCO 14/10, in coerenza con la legge 129/10, le responsabilità del Gestore rispetto ai dati e alle comunicazioni scambiate per il tramite del SII prevedendo che il Gestore debba svolgere i seguenti ruoli:
 - agente dei dati ufficiali del SII rispetto ai dati che sono generati o asseverati da atti che sono da lui stesso direttamente compiuti; per quanto riguarda gli atti (e i relativi processi) il cui compimento è diretta responsabilità del Gestore,

- questi è garante della conservazione corretta e sicura dei dati prodotti in esito a ciascun processo, della correttezza dei dati medesimi, nonché della loro elaborazione in applicazione delle norme vigenti;
- certificatore dei dati ufficiali rispetto ai dati oggetto degli atti compiuti mediante il SII da soggetti terzi, che sono inseriti nel RCU e conservati dal Gestore nel rispetto della legislazione vigente che li rende opponibili a terzi;
 - con riferimento al medesimo tema, l’Autorità ha previsto che, nei futuri sviluppi del SII, rimanga la possibilità di attribuire al Gestore, con riferimento a particolari processi, il ruolo di agente per le comunicazioni centralizzate, quando si limita a tracciare e conservare i dati immessi dai soggetti terzi, responsabili del compimento di atti mediante il SII, senza adottare particolari meccanismi previsti dalla normativa vigente (quali ad esempio la marca temporale o la firma elettronica digitale o qualificata) ai fini della c.d. opponibilità a terzi dei dati conservati;
 - con riferimento alle proposte in tema di modalità di avvio di esercizio del SII, l’Autorità ha previsto due possibili percorsi di attuazione, esprimendo la propria preferenza per il percorso che prevede la costituzione iniziale del RCU e la parallela automazione dei processi e che, in dettaglio, si articola nelle seguenti tre fasi:
 - una prima fase (di seguito: fase 1) in cui avviene il popolamento del RCU e vengono fornite le prime prestazioni da parte del SII e del RCU, individuate tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle fasi successive;
 - una seconda fase in cui il SII rende disponibili progressivamente la maggior parte dei processi, anche se in una configurazione “minima”; ciò significa che risiede nel RCU solo il *set* minimo di dati, mentre può rendersi necessario che altri dati debbano essere scambiati tra utenti e SII nel modo tradizionale (bilaterale) oppure utilizzando il SII come agente centrale delle comunicazioni;
 - terza fase in cui il SII fornisce in modo completo tutte le prestazioni previste e i processi sono gestiti a regime;
 - con riferimento alla fase 1, l’Autorità ha previsto una serie di attività preparatorie funzionali alla costituzione del RCU, tra le quali:
 - una procedura di accreditamento di tutti i soggetti/utenti interessati all’ambito dei processi gestiti dal SII, per quanto attiene all’ambito di applicazione nel settore elettrico (Terna, imprese distributrici, utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela), ossia il complesso di operazioni tramite le quali i soggetti che operano a vario titolo mediante il SII, persone fisiche o giuridiche, vengono “riconosciuti” dal sistema stesso e sono pertanto posti nella condizione di operarvi, da definire sulla base dei criteri delineati nel medesimo DCO 35/11;
 - la standardizzazione delle comunicazioni, tra imprese distributrici e SII;
 - la definizione di specifici obblighi a carico delle imprese distributrici per il caricamento dei dati del RCU e il successivo aggiornamento periodico;
 - l’Autorità ha inoltre previsto che le procedure di accreditamento siano stabilite dal Gestore nel rispetto dei sopra citati criteri e costituiscano parte integrate del regolamento di funzionamento del SII;
 - per quanto attiene alle tempistiche di realizzazione del SII, l’Autorità ha proposto che il completamento della fase preparatoria ed avvio della fase 1 sia realizzato entro 9 mesi dall’emanazione del regolamento di funzionamento del SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i soggetti interessati hanno espresso una generale condivisione delle modalità proposte in tema di modalità di avvio di esercizio del SII, con particolare riferimento alle attività preparatorie, manifestando la necessità di ulteriori approfondimenti e specifiche in relazione ai dati costituenti l'RCU, con riferimento ai clienti finali serviti nell'ambito della maggiore tutela;
- l'Acquirente unico ha sottoposto a consultazione lo schema preliminare del regolamento di funzionamento del SII ed i relativi allegati;
- l'Acquirente unico, con la comunicazione 9 febbraio 2012, ha inviato all'Autorità la relazione con gli esiti della consultazione di cui al precedente punto, nonché:
 - la proposta di Regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato;
 - gli allegati al Regolamento relativi al Modello Tecnologico del SII, alla Richiesta di adesione al SII, alle Regole e misure di sicurezza e ai Livelli di servizio;
 - la Relazione illustrativa delle modalità di trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 2.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10.

RITENUTO:

- necessario approvare il Regolamento per il funzionamento del SII proposto dall'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.6, dell'Allegato della deliberazione ARG/com 201/10;
- opportuno prevedere che i soggetti obbligati all'accreditamento, nella fase iniziale, siano, con riferimento al settore elettrico:
 - Terna;
 - le imprese distributrici;
 - gli utenti del dispacciamento;
 - gli esercenti la maggior tutela;
- necessario, al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di accreditamento massivo, prevedere che il Gestore definisca le tempistiche di dettaglio per l'accreditamento delle diverse tipologie di soggetti obbligati di cui al precedente punto;
- necessario che, al fine di consentire l'avvio della stessa fase 1 secondo le tempistiche prospettate nel DCO 35/11, le procedure di accreditamento siano comunque ultimate entro 31 dicembre 2012;
- opportuno, al fine di accertare il rispetto degli adempimenti da parte dei soggetti tenuti ad accreditarsi al SII, che il Gestore del SII invii mensilmente all'Autorità la reportistica del SII di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera e), punto ii. dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10;
- necessario disciplinare con successivo provvedimento, anche al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ai dati costituenti l'RCU, con riferimento ai clienti finali serviti nell'ambito della maggiore tutela, la puntuale definizione dello svolgimento delle ulteriori attività preparatorie, così come delineate nel DCO35/11, funzionali al completamento della fase 1 di implementazione del SII

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione del Regolamento per il funzionamento del SII

- 1.1 È approvato il Regolamento per il funzionamento del SII, di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione, proposto dall'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 2, comma 2.6, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10.

Articolo 2

Disposizioni per l'accreditamento degli Utenti del SII

- 2.1 L'accreditamento dei soggetti interessati al SII avviene secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del SII.
- 2.2 Sono tenuti ad accreditarsi al SII in qualità di Utenti:
- a) Terna
 - b) le imprese distributrici;
 - c) gli utenti del dispacciamento titolari di unità di consumo;
 - d) gli esercenti la maggior tutela.
- 2.3 Le imprese distributrici di cui al comma 2.2 lettera b) devono inoltrare al Gestore le richieste di accreditamento nel periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 agosto 2012.
- 2.4 L'accreditamento al SII delle restanti tipologie di soggetti di cui al comma 2.2 è ultimato entro il 31 dicembre 2012, secondo le tempistiche di dettaglio definite dal Gestore.
- 2.5 Il Gestore del SII trasmette mensilmente all'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, lettera e), punto ii. dell'allegato A alla delibera ARG/com 201/10, la reportistica in merito al rispetto degli adempimenti degli Utenti e del Gestore medesimo relativi al processo di accreditamento.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 La reportistica di cui al comma 2.5 è trasmessa a decorrere dall'1 agosto 2012.
- 3.2 Il presente provvedimento è trasmesso ad Acquirente Unico e a Terna.
- 3.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

8 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni